

# COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Provincia di Cosenza



## PIANO FINANZIARIO ANNO 2021

(MIT 443-2019)



- Premesse	pag 3
- Riferimenti normativi	pag 4
- Obiettivi di fondo dell'amministrazione comunale	pag 8
- Descrizione del modello gestionale ed organizzativo	pag 10
- Relazione piano finanziario (sviluppo MTR 443-2019)	pag 14
- Valutazione dell'ente territorialmente competente	pag 14
- Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti	pag 15
- Determinazione dei corrispettivi	pag 16
- Dati conto economico	pag 20
- Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	pag 21
- Fattore di Sharing proventi b	pag 21
- Costi operativi incentivanti	pag 22
- Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni	pag 22
- Valore degli altri costi inclusi a favore degli Enti Territoriali	pag 24
- Costi uso del capitale	pag 24
- Determinazione del valore della componente a conguaglio	pag 25
- Indicatori qualità e prestazioni	pag 26
- Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili	pag 26
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	pag 27
- Conclusioni	pag 28

## **1. PREMESSE**

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014.

Successivamente la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha introdotto notevoli modifiche alla Legge n. 147/2013 accorpando la componente Tasi alla preesistente IMU, ed ha imposto nuove direttive per la redazione del piano finanziario Tari secondo le modalità imposte dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

La redazione del presente documento è pertanto finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi al calcolo delle tariffe in coerenza con il sopracitato metodo suggerito dall'Autorità (ARERA) rendendo in questo modo trasparente e ben intellegibile l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO), qualora esistente, la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF, il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 deliberato dalla ARERA il 31 ottobre 2019 con. Atto N. 443.

Il presente documento, seguendo tali presupposti, riassume, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, nel presente piano finanziario, sono riportate tutte le informazioni sulla modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali, qualitativi ed anche economici che il Comune prevede di ottenere.

Il documento, comprende al suo interno tre sezioni: la prima è costituita dalla relazione di accompagnamento (identificata come "Appendice 2 rif. 443-2019-R"); la seconda è costituita dalla tabella relativa ai costi sostenuti dal Comune in virtù degli appalti affidati

dallo stesso a uno o più gestori e da questi documentati (identificata come “Appendice 1 rif. 443-2019-R”); la terza, basata sui costi del PEF, è la determinazione delle tariffe che l’Ente dovrà deliberare.

E’ compito del Consiglio Comunale di approvare, entro il termine fissato dalle norme statali, il regolamento attuativo e le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

L’articolo n. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all’ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- La lettera f) secondo cui l’ARERA provvede alla predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione e dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- La lettera h) secondo cui l’ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definitive, ai sensi della legislatura vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
- La lettera i) secondo cui l’ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

La deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R.RIF rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018/2021 – MTR”;

La citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel D.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe - viene chiamato a svolgere una funzione " esterna" al MTR , ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art.4);
- prevede l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte di calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell'allegato A)
- In particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF., rubricato "Procedura di Approvazione" delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio dei rifiuti.

La successiva deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF. rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19",

con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzione tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF., rubricata “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale:

- Introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- Chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2020.
- La deliberazione ARERA 493/2020/R/RIF del 24 novembre 2020, aggiunge altri elementi di flessibilità nel MTR per consentire agli enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalle precedenti deliberazioni.

Ulteriori novità ai fini del calcolo delle tariffe per l’anno 2021 sono state portate dal D.L. 116 del 3 settembre 2020 che esclude dalla tariffa comunale i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni.

Le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti, sono così ripartite:

- Il soggetto Gestore del Servizio (ove esistente) ed ove non esistente identificato nel Comune, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1.), corredato da (6.2.):

- a) Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

- c) Eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- L'Ente territorialmente competente (In mancanza: il Comune che ne fa veci) che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alle elaborazioni del piano economico finanziario" (co. 6.3.), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co.6.3.);

- L'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);

- E' da considerare, inoltre le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: l'art. 4, co5, secondo cui "In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. E' comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.

- L'art. 6, co. 6, secondo cui "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente", con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'Ente territorialmente Competente costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all'approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell'ARERA.

### **3. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che il Comune di Castiglione Cosentino si pone.

#### **- Obiettivo d'igiene urbana**

Lo spazzamento delle strade e aree comuni nel territorio comunale viene effettuato dal comune, con frequenza giornaliera ed in ogni caso dopo ogni evento pubblico che avviene sul territorio stesso. L'attività viene svolta direttamente dal comune con personale interno.

#### **- Obiettivo di riduzione della produzione di RSU**

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per aumentare la quantità di differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione. Da quest'anno il servizio viene svolto mediante affidamento a ditta esterna attraverso modalità porta a porta.

#### **- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RSU indifferenziati**

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di

prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento.

**- Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2021**

Il Comune di Castiglione Cosentino dati i risultati ottenuti, ha fissato di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata attraverso l'ulteriore sensibilizzazione della popolazione.

**- Obiettivo economico**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2021, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Per quanto riguarda l'importo della tassa, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale, verrà stabilito nella Delibera Consiliare di approvazione, sia il numero di rate che le date di scadenza.

**- Obiettivo sociale**

Il Comune, secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità finanziaria, potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, una riduzione o esenzione della tariffa.

**4. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO**

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento, la produzione del rifiuto solido urbano, dipende quindi dalla popolazione residente e dalla popolazione non residente che viene nel comune in particolari periodi dell'anno. Il comune di Castiglione Cosentino conta al 31 dicembre del 2020, una popolazione residente di 2864 abitanti suddivisi per un totale di numero di famiglie di 1172 unità. La tabella sotto riportata, indica la movimentazione demografica del comune avvenuta nel corso dell'anno 2020 e si evidenzia una leggera diminuzione.

Castiglione Cosentino - Riepilogo Anagrafe 2020

<b>DATI MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</b>				
	MASCHI	FEMMINE	TOTALE	FAMIGLIE
1 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 01/01/2019	1566	1414	2980	1195
2 - NATI - (Iscritti per nascita)	9	6	15	
3 - DECEDUTI (Cancellati per morte)	9	12	21	
4 - ISCRITTI (Iscritti per trasferimento)	26	24	50	
5 - CANCELLATI (cancellati per trasferimento)	62	43	105	
6 - POPOLAZIONE RESIDENTE CALCOLATA AL 31/12/2019	1530	1389	2919	1194
7 - POPOLAZIONE ISCRITTA AIRE	0	0	0	
INCREMENTO/DECREMENTO	-36	-25	-61	-1
% INCREMENTO/DECREMENTO	-2.35 %	-1.8 %	-2.09 %	-0.08 %

Un altro fattore indicativo è rappresentato dalla tipologie delle attività commerciali insediate nel territorio comunale e dal loro numero. In particolare per il nostro comune la tabella che segue riporta il dettaglio della consistenza della base dati utenze TARI.

**Riepilogo Categoria 2020**

	Utenze	Superficie
2 (D) ABITAZIONI - ZONA NON SERVITA	1	42,00
50 (D) ABITAZIONI, RESIDENCE, AFFITTACAM.	1016	124.120,00
51 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	4	2.644,00
52 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1	260,00
57 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO	6	7.308,00
58 (ND) UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	18	1.435,00
60 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	11	1.219,00
61 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	4	230,00
62 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	8	1.149,50
63 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	11	3.313,00
64 (ND) ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1	576,00
65 (ND) ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	228,00
66 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	8	3.227,00
67 (ND) BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	3	166,00
68 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	6	327,00
69 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3	175,00
72 (ND) MAGAZZINI E DEPOSITI ASSERVITI ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI	3	447,00
73 (ND) AGRITURISMI	2	434,00
8 (D) SUPERFICI DOMESTICHE ACCESSORIE	8	468,00

Questi dati, che vengono utilizzati in fase di simulazione per il calcolo delle tariffe, sono soggetti a variazione e assestamento durante l'anno corrente.

Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Castiglione Cosentino, in conformità con le modalità previste dal Testo Unico 267/2000, è assunto con diritto di privativa dall'Amministrazione Comunale che gestisce mediante affidamento (diretto e/o in appalto) le singole attività che compongono la filiera dei rifiuti urbani. Il ruolo del Comune di Castiglione Cosentino, quindi, è innanzitutto quello di GESTORE in economia ai sensi della deliberazione 443/2019 ARERA e successivi atti, oltre ad essere ETC – ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE poiché non esiste un Ente di governo d'ambito (EGATO), ad oggi costituito ed operante.

Tale servizio viene svolto per il 100% delle utenze comunali con il metodo della raccolta differenziata porta a porta e mediante raccolta con cassonetti in prossimità.

Nel dettaglio il servizio comprende:

- Raccolta e trasporto rifiuti urbani (RU) e dei rifiuti assimilati agli urbani, provenienti da superfici soggetti a tasse e conferiti agli impianti autorizzati;
- Pulizia e ripristini ambientali di aree oggetto di scarico abusivo di rifiuti assimilabili agli urbani, all'interno del centro abitato, abbandonati su aree pubbliche;
- Raccolta e smaltimento mensile dei rifiuti ingombranti per apparecchiature elettroniche, frigoriferi, televisori, materassi...

Servizi collaterali e occasionali connesse alla gestione dei rifiuti.

Il modello di raccolta, adottato nel comune di Castiglione Cosentino, è esplicitato esemplificativamente nella tabella seguente e non vuole essere esaustivo in quanto si riferisce alla situazione del 2021 in evoluzione rispetto alla raccolta differenziata.

<b>Flusso di raccolta</b>	<b>Frequenza</b>	<b>Modalità attuazione</b>
Secco Residuo	1VOLTE/SETTIMANA	Raccolta Domiciliare
Frazione Organica/Umido	2 VOLTE/SETTIMANA	Raccolta Domiciliare
Carta e cartone -	1 VOLTA OGNI 15 GIORNI	Raccolta Domiciliare
Multimateriale	1 VOLTA / SETTIMANA	Raccolta Domiciliare
Vetro	1 VOLTA OGNI 15 GIORNI	Raccolta Domiciliare
Ingombranti	A RICHIESTA	Domiciliare Porta/Porta

Tabella delle quantità di rifiuti raccolti nel periodo Gennaio 2020 - Dicembre 2020

<b>RACCOLTA IN T/A</b>				
FLUSSO DI RACCOLTA	Qta in t/anno	%	Produzione kg/anno per abitante	Produzione kg/giorno per abitante
- 180109 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	0.253	0.03%	0	0
<b>Totale</b>	<b>0.25</b>	<b>0.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 150106 imballaggi in materiali misti	113.1	13.51%	0.04	0.0001
- 150107 imballaggi in vetro	74.08	8.85%	0.03	0.0001
- 200101 carta e cartone	75.2	8.98%	0.03	0.0001
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	182.6	21.81%	0.06	0.0002
- 200110 abbigliamento	8.71	1.04%	0	0
- 200123 apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	0.332	0.04%	0	0
- 200125 oli e grassi commestibili	0.3	0.04%	0	0
- 200133 batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonch	0.017	0%	0	0
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	0.513	0.06%	0	0
- 200307 rifiuti ingombranti	29.08	3.47%	0.01	0
<b>Totale D</b>	<b>483.93</b>	<b>57.81</b>	<b>0.17</b>	<b>0.0005</b>
- 200301 rifiuti urbani non differenziati	352.42	42.1%	0.12	0.0003
<b>Totale I</b>	<b>352.42</b>	<b>42.1</b>	<b>0.12</b>	<b>0.0003</b>
- 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	0.57	0.07%	0	0
<b>Totale R</b>	<b>0.57</b>	<b>0.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RACCOLTA T/ANNO</b>	<b>837.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.29</b>	<b>0.0008</b>

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo nel corso dell'anno 2020 il Comune di **Castiglione Cosentino** ha effettuato raccolta differenziata per **483.930 Kg** pari al **57,81%**, mentre in modo indifferenziato **352.420 Kg**, pari al **42,10 %** del totale dei rifiuti.

Il restante **0,10%** è rappresentato da altri materiali non pericolosi.

Da evidenziare il miglioramento nella percentuale di raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.

## **5. RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO (sviluppo MTR 443-2019)**

Il Piano finanziario è redatto in base ai riferimenti normativi illustrati nel paragrafo 2.

- Allo specifico layout di risultato “443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF” utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare alla tariffa parte fissa e parte variabile, con distinzione tra ciclo integrato e costi del comune;
- Alla presente relazione che si attiene allo “443-2019-R-rif Appendice 2” che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati relativi per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2020 e 2021 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio **a-2** come illustrato nei paragrafi seguenti.

### **- Valutazione dell'ente territorialmente competente**

Il Comune di Lappano, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati ricavati in ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione Arera del 03.03.2020 n. 57/2020/R/RIF., riguardante agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Si è seguita tale impostazione vista la frammentarietà della gestione, caratterizzata da affidamenti distinti sia per la fase di raccolta che di smaltimento.

In tale contesto, vista la impossibilità di fatto di ottenere i dati economico finanziari dai soggetti incaricati della gestione, ai quali è stata fatta richiesta, si è considerato di inquadrare tutti i soggetti quali prestatori d'opera. Pertanto il Comune si identifica in questo caso come Ente Territorialmente Competente il quale verifica:

- La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- Il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

- **Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani**

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Bonifica amianto per attività non domestiche
- b) Derattizzazione
- c) Disinfestazione
- d) Spazzamento e sgombero neve
- e) Cancellazione scritte vandaliche
- f) Defissione manifesti abusivi
- g) Gestione dei servizi igienici pubblici
- h) Gestione del verde pubblico

- **DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

**Entrate relative al costo del servizio**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2020 e 2021, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$$

- **a** = anno 2021
- $\sum Ta$  = totale entrate tariffarie di riferimento per servizio integrato di gestione dei RU
- $\sum TVa$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- $\sum TFa$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

**Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:**

$$\begin{aligned} \sum TVa = & CRTa + CTSa + CTRa + CRDa - b(ARa) \\ & - b(1 + \omega a)ARCONAI,a + (1 + \gamma a) RCTV,a/r \end{aligned}$$

- **CRTa** = è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati
- **CTSa** = è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU

- $CTRa$  = è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU
- $CRDa$  = è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate
- $b(ARa)$  = dove  $b$  è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6) mentre  $AR$  è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti e X riconducibili ad altri servizi effettuati con risorse del servizio del ciclo integrato
- $(1 + \omega a)ARCONAI,a$  = dove  $\omega$  ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre  $ARCONAI,a$  è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI
- $(1 + \gamma a)RCTV,a/r$  = dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 mentre  $RCTV,a$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4

Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TFa = CSLa + CCa + CKa + (1 + \gamma a) RCTF,a/r$$

- $CSLa$  = è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio
- $CCa$  = sono i costi comuni
- $CKa$  = sono i costi d'uso del capitale
- $(1 + \gamma a) RCTF,a/r$  = dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2018 – 2019 ed è posto a -0,1 ( $RCTF,a > 0$ ) mentre  $RCTF,a$  è la componente a conguaglio e può variare da 1 a 4

E' stato verificato, in base all'art. 6 dell'MTR, che "i costi ammessi al riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte". Gli oneri relativi all'IVA indetraibile e le altre imposte, sono identificate come voce di costo a se stante.

Le altre voci di costo sono le seguenti:

- **Costi variabili**

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati **CRT**
- costo trattamento e smaltimento rifiuti urbani **CTS**
- costo trattamento e recupero rifiuti urbani **CTR**
- costo attività raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati **CRD**
- costi operativi incentivanti variabili (art. 8 MTR) **COIEXPTV**
- ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI previsti con il fattore di sharing **ARCONAI**
- componenti a conguaglio relativa ai costi variabili **RCTV**

- **Costi fissi**

- Costo spazzamento e lavaggio - **CLS**
- Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**
- Costi generali di gestione **CGG**
- Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**
- Costi comuni **CC**
  - Ammortamenti **Amm** e Accantonamenti **Acc**
- Altri costi **COal**
- Costi uso del capitale **CK**
- Costi operativi incentivanti fissi (art. 8 MTR) **COIEXPTF**
- Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi **RCTF**

- **Dati di conto economico**

I costi da considerare per l'anno 2021, come previsto dal MTR, sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dal PEF 2019 (a-2 con a=2021).

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, ove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento

degli enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificata sono di seguito elencate:

***Voci di costi ammessi al riconoscimento tariffario***

- ***B6 Costi per materie di consumo e merci***
- ***B7 Costi per servizi***
- ***B8 Costi per godimento di beni di terzi***
- ***B9 Costi del personale***
- ***B11 Variazioni delle rimanenze di materiale e consumo***
- ***B12 Accantonamento rischi***
- ***B13 Altri accantonamenti***
- ***B14 Oneri diversi dalla gestione (IVA)***

Laddove non fosse possibile reperire i costi contabili, ad esempio per cambio gestore del servizio, questi sono direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2.

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi raggruppati in:

- Costi operativi di gestione (CG)
- Costi Comuni (CC)
- Costi Uso del capitale (CK)

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif. e succ. con un tasso di inflazione pari allo 0.90% per il 2019 e 1.10% per il 2020.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif.).

I CG (Costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 sono indicati nei seguenti centri di costi.

**ANNO 2019**

<b>COSTI OPERATIVI GESTIONE CG</b>		
CSL spazzamento e lavaggio strade	€	14.083,00
CRT raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	€	32.936,00
CTS trattamento e smaltimento R.D.	€	70.000,00
CRD raccolta e trasporto rifiuti differenziati	€	80.549,00
CTR trattamento e recupero differenziata	€	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>212.568,00</b>
<b>COSTI COMUNI CC</b>		
CARC Contenzioso, accertam. riscossione	€	4.500,00
CGG Costi generali gestione	€	39.750,00
CCD Costi comuni diversi	€	
CO oneri finanziamento		
AC Altri costi	€	11.900,00
Riduzioni		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>56.150,00</b>
<b>COSTI USO DEL CAPITALE CK</b>		
Ammortamenti		
Accantonamenti		
Altri costi		
Remunerazione su capitale		
Remunerazione su capitale		
Remunerazione su investimenti		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>268.718,00</b>
Minusvalenza 2018 (differenza entrata teorica 2018 – bollettazione al 31.12.2018)	€	1.500,00
Contributo Miur scuole ex tarsu	€	827,42
Riduzioni	€	
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>269.390,58</b>

- **Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi  $b$  e  $1(1+wa)$ , i quali verranno dettagliati di seguito. Sulla base dei dati ottenuti i valori dei proventi ricondizionati risultano essere pari a zero, in quanto al Comune non sono stati riconosciuti direttamente ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati.

- **Valore Ar 2019= 0**

- **Valore Arconai 2019 = 0**

- **Fattore di Sharing proventi  $b$**

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare nella parte variabile del PEF 2021 viene calcolato il fattore di Sharing dei proventi, determinato dal valore della somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR: CTR + CTS + CTR + CRD al quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa. Il dato così ottenuto è rapportato alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi.

Se il valore così ottenuto è positivo,  $b$  assume un valore max. di 1,0 e min. 0,3 (se negativo sempre 0,3).

Sulla base dell'analisi territoriale, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali per la susseguente da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,30$$

$$b(1+wa) = 0,33$$

A tal proposito si ricorda che il fattore di Sharing dei proventi che può assumere un valore compreso tra **0,3** e **0,6**, è stato valorizzato in misura minima per quanto sopra detto.

- **Costi operativi incentivanti**

Il Comune di Castiglione Cosentino , in qualità di Ente territorialmente competente, ha valorizzato le componenti , pari a zero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, in quanto non sono previste variazioni nel servizio nell'anno 2021 (ad esempio significative variazioni della percentuale di riciclo/rifiuti, della frequenza dei passaggi di raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta, attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

**COIv = € 0**

**COIf = € 0**

- **Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni**

Il Comune di Castiglione, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- Il coefficiente di recupero di produttività (Xa);
- Il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);
- Il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:

PARAMETRI	VALORE
Coefficiente di recupero di produttività Xa	<b>0,10</b>
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità QLa	<b>2,00</b>
Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	<b>3,00</b>

Per l'individuazione del livello di efficienza ci si è avvalsi di una griglia di valutazione (da molto elevato" a "molto insoddisfacente") facendo il confronto per costo medio per il servizio RU a tonnellata con i valori medi nazionali di Comuni di simile dimensione e di Comuni del Sud Italia di Simile dimensione.

**Xa** – Coefficiente di recupero di produttività – il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50% è stato quantificato come sopra perché per livello di efficienza è stato valutato elevato e al coefficiente di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per l'anno 2021, il minimo ammissibile.

**QLa** - Il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc) – il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come sopra (2%) perché sono previsti miglioramenti nella qualità del servizio dovuti alla nuova gestione del servizio dato in affidamento a ditta esterna.

Lo stesso dicasi per la valorizzazione (3%) del coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale **PGa**, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, il quale può avere valori compresi tra lo 0% e il 3% (ad esempio passaggio della raccolta stradale della raccolta porta a porta) perché sono previste variazioni di implementazioni della raccolta nei prossimi due anni.

Il valore massimo dei coefficienti è del 3% per le modifiche di perimetro (es. da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta) (art. 7 comma 7.10; art. 8 comma 8.1; art. 4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Il Comune ha inteso valorizzare i coefficienti **PGa** e **QLa** pari al massimo ammissibile in quanto nel 2021 si prevede un miglioramento sulla gestione in virtù del nuovo appalto, sulla base dell'evoluzione delle diverse fasi del servizio.

**VALORE PG = 2,00%**

**VALORE QL = 3,00%**

- **Valore degli altri costi inclusi a favore degli Enti Territoriali**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art. 9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019) e di altri eventuali costi, risultano pari a:

**CO ONERI DI FINANZIAMENTO = 0**

- **Costi uso del capitale**

Per il CK il calcolo è eseguito sulla base dei costi storici anno **a-2** basato sui dati di bilancio 2019 e corrisponde a **€ ZERO**.

- **Determinazione del valore della componente a conguaglio**

Per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento anni 2018 e 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, e sono quindi stati aggiornati sulla base degli indici Medi ISTAT ovvero 0,70 per il 2018 e 0,90 per il 2019.

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra entrate tariffarie calcolate sia in parte variabile sia in parte fissa secondo il sistema ARERA e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno a-2; nel nostro caso per il 2019.

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico Finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:

**Conguaglio Variabile RC = € 1.786,00**

**Conguaglio Fissa RC = € ZERO**

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/rif.

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative all'annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Il comune valorizza attraverso i coefficienti y il servizio reso ai cittadini tramite il gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC – applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l'anno 2019 per il calcolo delle entrate tariffarie 2021 ottenuti riattualizzando le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.

Per l'individuazione dei parametri sotto il controllo dell'Ente territorialmente competente ci si è avvalsi di una griglia di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio graduato in 6 livelli (da molto elevato a molto insoddisfacente). I parametri **b**, **w** e **y** sono stati conseguentemente definiti attribuendo un valore favorevole al gestore nel caso in cui il giudizio sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando linearmente i valori intermedi.

I parametri y di qualità del servizio, denominati y1, y2 e y3, si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di % di differenziata, performance di riutilizzo/riciclo e soddisfazione utenti.

**Indicatori qualità prestazioni**

Valore rispetto obiettivi % RD Y1	0,25
Valutazione performance Riutilizzo/Riciclo Y2	0,20
Valutazione soddisfazione Utenza Y3	0,05
Coefficiente di gradualità	<b>0,50</b>

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021:

Componente a conguaglio PV	<b>€ 893,00</b>
Componente a conguaglio PF	<b>€ ZERO</b>
Valore della rateizzazione min. 1 max 4	1

- **Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili**

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \sum TVa / \sum TVa-1 \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/-20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$264.696,00 / 245.721,00 = 1,077$$

**Il valore limite è rispettato** e la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

- **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il metodo MTR, COMMA 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1+ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 – 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\sum Ta / \sum Ta-1 \leq (1 + \rho a)$$

- **a** = anno 2021
- **Ta** = Tariffa PEF 2021
- **Ta-1** = Tariffa PEF 2020
- **ρa** = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho a = r pia - Xa + QLa + PGa$$

- **r pia** = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%
- **Xa** = coefficiente di recupero di produttività imposta a 0,1%
- **QLa** = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità 2%
- **PGa** = coefficiente per la valorizzazione di modifiche perimetro gestionale 3%

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato il seguente risultato:

$$(1+\rho a) = 1,096$$

$$360.300,00 / 308.628,00 = 1,167$$

$$1,167 > 1,096$$

- **Conclusioni**

**Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie non è rispettato.**

Al fine della verifica del limite della crescita l'ente ha inteso utilizzare il coefficiente per l'emergenza covid c19 2021 pari al 3,0%.

La crescita annuale delle entrate supera il limite previsto da ARERA a causa del costo del nuovo appalto di gestione dei rifiuti urbani, mirato al miglioramento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sarà utilizzato il contributo per agevolazioni 2021 alle U.N.D. come previsto dall'art.6 del Decreto Sostegni Bis pari ad € 10.973,00.